



**COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**  
Provincia di Chieti

**DETERMINAZIONE N. 308**  
**del Registro Generale**

**Determinazione del Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale N. 82 DEL  
19/10/2023**

**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE. PROVVEDIMENTO  
DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
(V.A.S.)**

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Antonino Romagnoli

**PREMESSO CHE:**

- con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione:
  - a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
  - b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
  - c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, a mezzo della quale è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi

all'attività economica; per mezzo della V.A.S. si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito, la V.A.S. ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, prevede che "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione"; il vigente art. 5, commi a), m), n), p), q), r), s), del D.Lgs. n. 152/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, definisce: - valutazione ambientale strategica (VAS): la valutazione ambientale di piani e programmi, il cui iter comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica; provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità; - autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi; - autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; - proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto; - soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani, programmi o progetti;

#### **RILEVATO CHE:**

- il Comune di San Vito Chietino, per il controllo e la gestione dello sviluppo territoriale, è dotato di uno strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale) approvato con Deliberazione C.C. n. 19/2002, e successiva variante approvata con Deliberazione Consigliare n. 16/2015;
- l'amministrazione comunale, in conseguenza delle mutate esigenze di sviluppo territoriale correlate alla perdurante crisi economica e sociale e per limitare il consumo del suolo, ha inteso procedere ad una revisione dello strumento urbanistico vigente;
- la revisione del piano è orientata prevalentemente alla rivisitazione delle aree destinate ad attività produttive ed a quelle con destinazione turistico alberghiera oltre che alla definizione di problematiche di dettaglio emerse nel corso degli anni;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica n. 6 (R.G. n.85) del 10.05.2021, con la quale si affidava in favore del Prof. Arch. Roberto Mascarucci (Cod. Fisc. MSCRR50B18C632N) nato a Chieti il 18.02.1950 e residente in Bucchianico (CH) in C.da Annunziata n. 38 l'incarico professionale per la redazione di una variante generale al vigente Piano Regolatore

Generale del Comune di San Vito Chietino;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica n. 30 (R.G. n.227) del 28.07.2022, con la quale si affidava in favore del Dott. David Tersigni (C.F. TRSDVD84L04A515S – P.IVA 01980570665) con studio in Morino (AQ) in via Liri, 5 l'incarico professionale per l'espletamento dei servizi tecnici connessi alle attività di natura ambientale e paesaggistica per la Valutazione Ambientale Strategica riferita alla redazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente;

**VISTO** il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità trasmessa dal dott. David Tersigni ed acquisita al protocollo comunale n. 13909 del 11.10.2022;

**DATO ATTO** che con nota protocollo n. 10322 del 27.07.2023 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n°4 del 16 gennaio 2008, il Comune ha trasmesso alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) il rapporto preliminare comprendente una descrizione della variante di piano con le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente (le A.C.A. sono state individuate dall'amministrazione comunale conformemente alla nota prot. n.0254265/23 del 14/06/2023 inoltrata dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio) comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, con circolare del 31 luglio 2008, protocollo n. 19565, avente per oggetto “competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”, ha individuato quale autorità competente in materia di VAS il soggetto istituzionale al quale, compete, in base alla normativa vigente, adottare il piano o il programma, e che fornisce la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;
- l'art. 43 della LR n. 11/99 trasferisce ai Comuni le funzioni afferenti la gestione del territorio non espressamente mantenute in capo alla Regione e non conferite ad altri enti dal medesimo testo legislativo; in particolare sono trasferite alle Amministrazioni comunali tutte le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti;
- in virtù delle argomentazioni riportate nei due punti precedenti, il Comune di San Vito Chietino è da considerarsi per la VAS sia Autorità Competente che Autorità Procedente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 16.1.2008, n. 4;

**DATO ATTO** che l'art. 12 del DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. specifica che i contributi delle ACA devono essere inviati all'autorità procedente e competente entro 30 gg dalla loro trasmissione e che da parte delle stesse ACA consultate può essere utilizzato anche l'istituto del silenzio assenso, nel caso in cui non ritengano di fornire osservazioni, secondo l'orientamento in merito espresso dalla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, con la citata circolare n.30766 del 18 dicembre 2008;

**PRESO ATTO** che, in riscontro alla richiesta formulata da questo Comune (nota prot. n. 10322 del 27.07.2023):

- a) la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni ambientali ha trasmesso la nota di protocollo regionale n. 0345675/23 del 16.08.2023, con la quale ha comunicato che *“si ritiene che l'istanza si configuri in una modifica strutturale del PRG e che pertanto non possa rientrare nella casistica delle modifiche puntuali, di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 152/2006. Si ritiene, a tal fine, che tale procedura sia da rinviare a VAS (art. 13 D.Lgs. 152/2006) al fine di procedere ad una valutazione ambientale appropriata”*;
- a) la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture – Trasporti - Servizio Genio Civile Chieti Dpe017 ha trasmesso la nota di protocollo regionale n. 0349315/23 del 22.08.2023, ha comunicato che *“si ritiene pertanto, di non competenza di questo Servizio l'espressione di eventuali pareri nell'ambito della specifica fase di attività richiamata in oggetto”*;

- b) la Provincia di Chieti – Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Organizzazione Scolastica ha trasmesso la nota di protocollo provinciale n.0021125.22.08.2023, ha comunicato *“la necessità di attivare la procedura di cui all’art.13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 del testo in vigore, effettuando tutti gli approfondimenti ambientali sulle varie componenti di diretta interconnessione con il piano (rif. Valutazione di Incidenza completa da coordinare con la VAS, Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla L.Q. 447/1995 sull’inquinamento acustico e alla L.R. 23/2007 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo) oltre ai possibili impatti connessi al consumo di risorse naturali”*;
- c) l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise, con nota prot. n. 9606/2023 del 23.08.2023 ha lamentato il mancato coinvolgimento di detta autorità nella procedura in argomento;
- d) l’ARTA Abruzzo – Direzione Centrale Area Tecnica, con nota prot. n. 0037933/2023 del 28.08.2023 ha comunicato che *“fatte salve le determinazioni dell’autorità competente, con riferimento al principio di efficacia della norma appena citata, a titolo meramente collaborativo e per quanto di competenza, questa Agenzia per l’ambiente ritiene che le caratteristiche della variante generale proposta richiedano il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto previsto dagli artt. 13-18 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”*;

**VISTO** l’art. 12, comma 3, del DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forza del quale l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso decreto e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni, rendendo pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

**RITENUTO** pertanto, a seguito dell’esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti nell’ambito del procedimento, di dover assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il procedimento di Variante al Piano Regolatore generale del Comune di San Vito Chietino;

**RITENUTO** altresì, in qualità di autorità competente, di dover emettere il provvedimento di verifica, atto obbligatorio e vincolante, che conclude la verifica di assoggettabilità.

**RILEVATO**, inoltre, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

**VISTO** l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990 nel testo vigente;
- 2) **DI ASSOGGETTARE** a Valutazione ambientale Strategica (VAS) il procedimento per la variante del Piano Regolatore Generale del Comune di San Vito Chietino;
- 3) **DI ATTESTARE** l’insussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del vigente Codice di Comportamento;

- 4) **DI ATTESTARE**, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 5) **DI TRAMETTERE** il presente provvedimento, nelle forme di legge, a tutte le ACA consultate;
- 6) **DI DARE ATTO**, infine che la presente Determinazione:
  - va pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune nei termini come per legge;
  - va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni.
- 7) **AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. secondo i termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.;
- 8) **A NORMA** dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Antonino Romagnoli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0872/61911 oppure a mezzo E-Mail: [antonino.romagnoli@comunesanvitochietino.it](mailto:antonino.romagnoli@comunesanvitochietino.it)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Programmazione Urbanistica  
Arch. Antonino Romagnoli

